## SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 19 MARZO 1880

ticolo proposto dal Ministero, non abbia bisogno di schiarimenti legislativi; poichè mi pare che possa stare come interpretazione legislativa. Io pregherei l'onorevole Corvetto di non insistere in una modificazione all'articolo, una volta che la sua interpretazione è convenuta tra Ministero e Commissione.

PRESIDENTE. Dunque la modificazione si restringe a sostituire la parola vice-brigadiere alla parola brigadiere.

LA PORTA, relatore. Perfettamente d'accordo coll'onorevole Ercole.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo modificato.

DOGLIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOGLIONI. Dato il caso che un carabiniere venga promosso brigadiere dopo che abbia già compiuti 8 anni di servizio sotto le armi, domando se è necessario che il carabiniere debba contrarre la ferma permanente?

L'articolo 6 dice:

« I militari di truppa dei carabinieri reali che siano promossi al grado di brigadiere devono far passaggio alla ferma permanente, la quale però decorrerà dal giorno del loro arruolamento. »

Ma può succedere che abbiano già passati 8 anni di servizio sotto le armi, quindi parmi che non sia poi necessario di prendere la ferma permanente, compiuto questo termine.

DEPRETIS, ministro dell'interno. La ferma permanente non esiste più quando sia compiuta. Il caso di una ferma permanente è preveduto dalla legge. (Interruzioni)

CORVETTO. A me pare, ad ogni modo, essere necessario che una legge sia ben chiara, e formulo la mia proposta. Io modificherei così l'articolo, e veramente non so trovar ragione che mi si possa opporre. Io direi:

« I militari di truppa dei carabinieri reali che siano promossi al grado di brigadiere contraggono l'obbligo di assumere la prima rafferma, ecc. »

In tal modo non vi sarà più alcun dubbio, e sarà anche escluso quello che fu giustamente sollevato dall'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Onorevole Corvetto, la prego di mandare la sua proposta scritta al banco della Presidenza.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo inutile l'aggiunta che propone l'onorevole Corvetto. Le leggi non si interpretano solamente dalle parole dei loro articoli speciali; ma s'interpretano dal loro complesso e dal significato generale delle loro singole disposizioni.

Ora l'articolo 7, che probabilmente diventerà 6, vuol essere messo in relazione con l'articolo 3, il quale dice espressamente che i militari devono assumere un servizio, che in quell'articolo è determinato, e fin dal giorno in cui entrano in servizio acquistano un diritto che la legge stessa stabilisce.

E questo diritto non lo possiamo togliere; credo anzi che la dizione proposta dall'onorevole Corvetto lo pregiudicherebbe. La ferma permanente esiste nelle leggi generali. Quando se ne parla si sa che cos'è: è un servizio di otto anni, è una disposizione elementare della nostra legislazione militare. Si sa che coloro che sono vincolati con ferma permanente debbono fare il servizio di otto anni; ma si sa pure che i carabinieri che entrano nel corpo in virtù di questa legge assumono l'obbligo di servire cinque anni sotto le armi e quattro anni in congedo illimitato, ed acquistano il diritto di avere una prima rafferma in un dato momento, quando ne fanno la dichiarazione. Mi pare che dopo queste dichiarazioni l'onorevole Corvetto potrebbe prescindere dal proporre il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Corvetto ha facoltà di parlare.

CORVETTO. Certamente non mi sarò spiegato bene poichè l'onorevole ministro dell'interno non mi ha ben capito. Ad ogni modo la mia proposta era ispirata a fin di bene. Non se ne vuole riconoscere la evidentissima opportunità; ebbene... io la ritiro.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo. Articolo 7, ora 6:

« I militari di truppa dei carabinieri reali che siano promossi al grado di vice-brigadiere devono far passaggio alla ferma permanente, la quale però decorrerà dal giorno del loro arruolamento. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

L'onorevole ministro delle finanze può parlare per la presentazione di un disegno di legge.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera un disegno di legge per la proroga a tutto il prossimo mese di aprile dell'esercizio provvisorio degli stati di prima previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1880. Chiedo che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza e trasmesso alla Commissione generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro delle finanze chiede l'urgenza su questo disegno di legge. Se non vi sono opposizioni s'intenderà ammessa.

(L'urgenza è ammessa.)

Articolo 8, ora 7...

CAVALLETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che?